

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

98° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

Presidenza del vice presidente CALLEGARO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3168) SCOPELLITI ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione

(Seguito della discussione e rinvio. Stralcio degli articoli 2 e 3)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
BATTAGLIA (AN)	6
BUCCIERO (AN)	3, 4, 7 e <i>passim</i>
CENTARO (Forza Italia)	7
CIRAMI (per l'UDR: CDU-CDR-NI)	4, 8
FASSONE (Dem. Sin.-l'Ulivo)	8, 9, 10
GRECO (Forza Italia)	3, 8
MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	9
PETTINATO (Verdi-l'Ulivo)	4
RUSSO (Dem. Sin.-l'Ulivo)	3, 7, 8
SENESE (Dem. Sin.-l'Ulivo)	2, 7, 9
VALENTINO (AN), relatore alla Commissione	3, 4, 9

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3168) SCOPELLITI ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione

(Seguito della discussione e rinvio. Stralcio degli articoli 2 e 3)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3168.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 28 luglio scorso.

SENESE. Signor Presidente, propongo di stralciare dal disegno di legge al nostro esame gli articoli 2 e 3, che hanno causato comprensibili e giustificate perplessità e di affrontare solo le norme previste dall'articolo 1 e nell'emendamento ad esso relativo.

Gli articoli che propongo di stralciare pongono infatti un problema di grande delicatezza che, pur dovendo essere affrontato al più presto, necessita di una opportuna riflessione della nostra Commissione, nonché di un approfondimento per gli interventi che ognuno di noi vorrà svolgere, anche alla luce della documentazione che nel frattempo ci saremo procurati.

L'articolo 1, invece, come in particolare riformulato dall'emendamento 1.1, oltre a modificare l'articolo 633 del codice di procedura penale attuale, che stabilisce che la richiesta di revisione deve essere presentata nella cancelleria della corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna, va ad innovare la norma contenuta nell'articolo 634, secondo comma, dello stesso codice, la quale stabilisce che, in caso di accoglimento del ricorso contro l'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra sezione della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza impugnata o alla corte di appello più vicina. La possibilità di rinviare ad altra corte di appello non è quindi esclusa dall'attuale sistema ma è lasciata alla discrezionalità della Corte di cassazione. Le modifiche proposte sono dettate da una ragione pratica: è in corso un ricorso per Cassazione relativo ad un particolare processo di revisione che, a torto o a ragione, appassiona tutto il Paese su sponde opposte, la cui conclusione è attesa per la metà di ottobre; ove mai il ricorso dovesse concludersi con l'accoglimento dell'istanza di annullamento si correrebbe il rischio che, in mancanza delle norme che si propongono di approvare, la Corte di cassazione rinvi il giudizio di revisione allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata aprendo a mio avviso problemi politici e di opportunità estremi.

Sono quindi del parere che la norma dell'articolo 1, introducendo un elemento di razionalità minima e significativa nel sistema e iscrivendosi in una linea già contenuta nel codice, che tende ad evitare anche l'ombra del sospetto dell'esistenza di qualsiasi tipo di condizionamento, possa essere approvata senza discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla proposta di stralcio degli articoli 2 e 3, avanzata dal senatore Senese.

VALENTINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il relatore è favorevole alla proposta di stralcio.

GRECO. Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia – e quindi anche della collega Scopelliti, prima firmataria del disegno di legge al nostro esame, che non credo abbia particolari ragioni per opporsi –, esprimo parere favorevole alla proposta di stralcio testé avanzata dal senatore Senese, proprio al fine di agevolare una rapida approvazione dell'articolo 1.

Vorrei però ribadire quanto ha detto il senatore Senese: gli articoli 2 e 3 non devono essere messi da parte ma tenuti presenti in via prioritaria nei futuri ordini del giorno della Commissione per essere sottoposti quanto prima alla nostra attenzione.

RUSSO. Signor Presidente, anche io aderisco alla proposta di stralcio.

Ho chiesto di intervenire perché in sede di discussione generale avevo sollevato delle forti perplessità riguardo all'articolo 2. Desidero dare atto alla Commissione che, a seguito di un approfondimento del tema, mi sono convinto che la ricerca di una soluzione tesa a dare alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo un'efficacia diretta nel nostro ordinamento sia effettivamente utile. Per cui credo che lo stralcio possa servire, non già ad accantonare il tema o ad insabbiarlo, ma ad affrontarlo con l'approfondimento necessario data la sua delicatezza.

BUCCIERO. Signor Presidente, colleghi, non sono favorevole alla proposta perché ritengo che i nuovi criteri di individuazione di competenza in ordine al giudizio di revisione introdotti dall'articolo 1 debbano essere valutati tenendo presente anche la disposizione prevista nel successivo articolo 2 del disegno di legge al nostro esame.

I casi previsti all'articolo 630 del codice di procedura penale, richiamati alle lettere *a)* e *b)*, sono determinabili non per effetto di errore o di un comportamento non corretto; i presentatori del disegno di legge hanno invece voluto indicare una corte d'appello diversa nel caso di violazione dell'articolo 6 della Convenzione, la necessità di cambiare obbligatoriamente distretto dopo il rinvio. Pertanto, ritengo necessario non stralciare gli articoli 2 e 3, ma esaminarli insieme all'articolo 1, anche perché sono stati presentati alcuni emendamenti che potrebbero essere in contra-

sto con quella norma. Invito pertanto i colleghi a riflettere sullo stralcio che non ritengo prudente.

CIRAMI. A nome del Gruppo per l'UDR (CDU-CDR-Nuova Italia), mi dichiaro favorevole alla proposta di stralcio.

PETTINATO. A nome del Gruppo Verdi-l'Ulivo mi associo alla proposta.

VALENTINO, *relatore alla Commissione*. Raccolgo la preoccupazione espressa dal senatore Bucciero, che è tutt'altro che inopportuna ed anzi merita apprezzamento ed attenzione, ma non posso non registrare come l'esigenza di una trattazione quanto meno sollecita di parte del disegno di legge consenta di accedere alla richiesta formulata dal senatore Senese. Naturalmente, come è stato sottolineato e rimarcato, rimane l'impegno della Commissione a non eliminare dall'ordine del giorno la parte residuale del provvedimento affinché con celerità venga esaminata proprio in ragione di quella connessione che con tanta opportunità e puntualità segnalava poc'anzi il senatore Bucciero.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio.

BUCCIERO. Dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio degli articoli 2 e 3, presentata dal senatore Senese.

È approvata.

Risultano pertanto preclusi i seguenti emendamenti relativi agli articoli stralciati:

Sopprimere l'articolo e conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

2.1

BERTONI, FASSONE, CALVI

Sostituire l'articolo con il seguente.

«Art. 2. - 1. Al comma 1 dell'articolo 630 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

d-bis) se i tempi processuali disposti dal giudice non hanno consentito la preparazione adeguata della difesa;

d-ter) se non è stato concretamente possibile esercitare il diritto di difesa, mediante l'assistenza di un difensore di propria scelta o nominato d'ufficio;

d-quater) se non è stato disposto al dibattimento l'interrogatorio dei testimoni a carico e di quelli a discarico per difetto di apposita norma-

tiva ovvero se esso non sia stato disposto o non si sia svolto alle medesime condizioni o in quelle necessarie all'esercizio del diritto di difesa».

2.2

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Al comma 1, lettera *d*) dell'articolo 630 del codice di procedura penale, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: ", ovvero se si dimostra che la sentenza di condanna è stata pronunciata in violazione dei diritti sanciti nell'articolo 6, paragrafo 3, lettere *b*) *c*) e *d*) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848"».

2.3

GRECO

Al comma 1, alla lettera d-bis, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le parole: «lettere b), c) e d)»

2.4

SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, alla lettera d-bis, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le parole: «lettere c), d) ed e)».

2.5

SCOPELLITI, GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente.

«Art. 3. - 1. All'articolo 633 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Nei casi previsti dall'articolo 630, comma 1, lettere *d-bis*) e *d-quater*) alla richiesta deve essere unita copia dei provvedimenti giurisdizionali ivi indicati"».

3.1

CENTARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme transitorie)

La presente legge si applica anche ai casi per i quali sia già stata inoltrata domanda ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con

legge 4 agosto 1955, n. 848, o comunque quando non siano ancora decorsi i termini di cui all'articolo 26 della stessa Convenzione».

3.0.3

SCOPELLITI, GRECO

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis . Il criterio individuato dall'articolo 11 è applicato anche nel caso di successivo giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione».

1.1

MILIO

Ricordo che la Commissione affari costituzionale deve ancora esprimere il parere sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3. Mentre quest'ultimo è stato considerato precluso per effetto dello stralcio approvato dalla Commissione, occorre attendere il richiesto parere sugli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 che recano le norme transitorie, le quali potrebbero completare la normativa introdotta con l'eventuale approvazione dell'articolo 1 e dell'emendamento 1.1 ad esso riferito.

BATTAGLIA. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 1.1, che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente, e chiedo che venga riformulato nei seguenti termini:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente.

«1-bis.- Al comma 2 dell'articolo 634 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: 'In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di Cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11"».

1.1 (Nuovo testo)

MILIO, BATTAGLIA

SENESE. Signor Presidente, mi permetterei di suggerire di modificare l'emendamento in questione prevedendo, anziché l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale, un rinvio del giudizio di revisione alla corte di appello più vicina a quella che ha emesso l'ordinanza di inammissibilità, possibilità del resto già prevista, come alternativa, nell'articolo 634, secondo comma, del codice di procedura penale.

BUCCIERO. Signor Presidente, mi hanno testé avvisato dalla Camera che, da elementi raccolti in via informale, sembra sia stato raggiunto un accordo volto a recepire il testo varato in precedenza dal Senato inerente alla modifica dell'articolo 11 del codice di procedura penale. Sarei quindi del parere di lasciare il rinvio all'articolo 11 in tale emendamento al fine di consentire un agevole raccordo con la nuova normativa.

RUSSO. Signor Presidente, a mio parere la *ratio* dell'articolo 11 del codice di procedura penale è diversa dalla *ratio* dell'articolo 634, secondo comma, dello stesso codice, il quale si adegua alle norme, che restano pienamente in vigore, inerenti al giudizio di rinvio. Ciò, quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso contro l'ordinanza di inammissibilità ha due alternative: o rinvia ad altra sezione della stessa corte di appello o rinvia alla corte di appello più vicina; se, come proposto dal collega Senese, si volesse seguire il criterio del rinvio alla corte di appello più vicina, resterebbe sostanzialmente in vita il sistema attuale con in più la garanzia, che mi pare giusto perseguire, che il giudizio di revisione non possa essere affidato alla corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza di inammissibilità.

Il riferimento all'articolo 11, e ciò a prima vista può sembrare in contraddizione con quanto ho detto, resta però necessario nel testo dell'articolo 1, perché volendo escludere la competenza della stessa corte di appello del distretto dove è stata pronunciata la sentenza oggetto di revisione è evidentemente necessario fissare un criterio rigido: la parte in causa deve sapere a chi rivolgersi. Per tale ragione in questo caso appare preferibile il rinvio ai criteri di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale.

Invece, per quanto riguarda il rinvio della Cassazione a seguito di accoglimento del ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità ex articolo 634 secondo comma, del codice di procedura penale, non vedrei difficoltà a prevedere un rinvio del giudizio in oggetto alla corte di appello più vicina.

CENTARO. Signor Presidente, l'alternatività del rinvio previsto dall'articolo 634, secondo comma, del codice di procedura penale – ad un'altra sezione della Corte di appello o alla corte di appello più vicina – deriva dalla possibilità che vi siano corti di appello piccole ad unica sezione e sia quindi necessario rinviare il giudizio alla corte di appello più vicina. Nel momento in cui riteniamo che il giudizio di revisione ex articolo 633

debba essere attribuito ad altra corte di appello, ancorché individuata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, dovremmo a mio avviso prevedere lo stesso criterio anche nella fattispecie ex articolo 634, per dare uniformità di indicazione e di prefissazione del giudice naturale ed evitare un'individuazione della corte di appello più vicina che rimanga nella discrezionalità della Corte di cassazione.

GRECO. Signor Presidente, mi trovo d'accordo con le motivazioni espresse dal collega Centaro sulla necessità di mantenere il riferimento all'articolo 11 per entrambe le fattispecie in oggetto, al fine di evitare qualsiasi margine di discrezionalità nell'individuazione del giudice cui deve essere rinviato il giudizio sulla richiesta di revisione. Occorre inoltre tener presenti tutti quei sospetti – fondati o no, non spetta a noi stabilirlo – sorti nel momento in cui abbiamo discusso della modifica dell'articolo 11 del codice di procedura penale, quando ci siamo posti il problema di cercare di evitare che corti vicine, addirittura reciproche, possano sostenere le tesi rigettate dalla Cassazione.

CIRAMI. Concordo con le ragioni esposte dal senatore Centaro alle quali non ritengo di aggiungere altro.

FASSONE. Vorrei che tenessimo distinti i due profili della questione. Un conto è che, come si prevede con l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, la procedura di revisione venga assegnata ad altra corte d'appello, ad altro ufficio giudiziario rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza diventata definitiva a causa delle possibili ragioni di difesa del giudicato da parte di quest'ultimo: su ciò siamo d'accordo, in tal caso è bene che la procedura abbia sviluppo in altri uffici giudiziari. Un conto è che, all'interno di questa procedura, si produca una divaricazione speciale per il solo giudizio di revisione, qualora intervenga la Corte di cassazione annullando qualche passaggio intermedio, come si tenta di fare con l'emendamento 1.1 (Nuovo testo). Secondo l'articolo 623 del codice di procedura penale, qualora la Cassazione annulli un'ordinanza il rinvio è disposto allo stesso giudice che l'ha pronunciata, qualora annulli una sentenza il rinvio è disposto ad altra sezione dello stesso ufficio ma sempre nell'ambito dello stesso ufficio: non vedo la ragione per cui introdurre un ulteriore spostamento che teoricamente potrebbe, in alcuni casi, riportare il giudizio nella sede originaria. Non vedo la giustificazione di una dissimmetria rispetto agli ordinari procedimenti di annullamento e di rinvio: si potrebbe proporre unicamente che il rinvio venga disposto nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario ma ad altra sezione anche nel caso dell'articolo 634 del codice di procedura penale, ma sono contrario allo spostamento ulteriore dal punto di vista territoriale.

RUSSO. Comprendo l'obiezione del senatore Fassone. Vorrei però osservare che il comma 2 dell'articolo 634 del codice di procedura penale riguarda non l'intero meccanismo del giudizio di rinvio ma esclusiva-

mente il rinvio conseguente all'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità, anche se è vero che il criterio assunto in questo articolo è lo stesso di quello delle norme sul giudizio di rinvio dalla Cassazione. Ma ritengo che le norme sul giudizio di rinvio debbano rimanere intatte – e nessuno ha proposto di modificarle – e quindi, se in sede di giudizio di revisione c'è un ricorso per Cassazione e questa annulla la sentenza, si applicano le norme generali in materia al rinvio.

In questo caso si interviene proprio ed esclusivamente sulla rimessione della decisione al giudice dopo che il primo giudice ha pronunciato ordinanza di inammissibilità: con il riferimento all'articolo 11 del codice di procedura penale in qualche modo si ha una concretizzazione, non in senso assoluto, del criterio del giudice più vicino, perché il sistema accolto prevede la contiguità dei vari giudici.

Rispetto all'ordinanza di inammissibilità forse c'è una ragione in più che consiglia questa soluzione. Se diciamo che la competenza originaria sul giudizio di revisione non deve essere dello stesso giudice che ha pronunciato la sentenza oggetto di revisione ma del giudice individuato con i criteri dell'articolo 11 (che è probabilmente il giudice più vicino al primo), potrebbe accadere il paradosso, qualora fississimo per il rinvio dopo l'annullamento della ordinanza di inammissibilità il criterio della corte d'appello più vicina, che dopo tale annullamento il giudizio finisca con il tornare a quel giudice che abbiamo voluto escludere dal procedimento di revisione: facendo riferimento al criterio dell'articolo 11 sarà un giudice vicino ma non quello. Se, per esempio, ai sensi dell'articolo 11, individuo Milano e la pronunzia oggetto di revisione è di Genova, annullando l'ordinanza di inammissibilità del giudice di Milano la Cassazione dovrebbe rinviare la causa a Genova; invece, applicando l'articolo 11, il rinvio sarà a Torino. Da questo punto di vista si innova rispetto al normale criterio del rinvio ma ci si assicura contro questa eventualità paradossale.

SENESE. Concordo con le argomentazioni del senatore Russo.

VALENTINO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

FASSONE. Dichiaro il voto contrario su questo emendamento.

BUCCIERO. Dichiaro di astenermi sulla votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 (Nuovo testo), presentato dai senatori Milio e Battaglia.

È approvato.

FASSONE. Dichiaro la mia astensione sull'articolo 1.

BUCCIERO. Sull'articolo 1 dichiaro il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. VINCENZO FONTI

